

Statuti dell'Associazione Miner- gie

del 21 ottobre 1998

1. Revisione parziale il 1 giugno 2001
2. Seconda revisione parziale il 22 giugno 2006
3. Revisione parziale del 28 giugno 2007
4. Revisione parziale del 5 giugno 2008
5. Revisione parziale del 16 giugno 2011
6. Revisione parziale del 16 giugno 2016
- Revisione totale del 22 giugno 2017
7. Revisione totale del 13 giugno 2024

Sommario

Art. 1	Nome e sede legale	2
Art. 2	Scopo, compiti	2
Art. 3	Adesione, ammissione, dimissioni, esclusione	2
Art. 4	Risorse finanziarie	3
Art. 5	Organizzazione	3
Art. 6	Assemblea generale	4
Art. 7	Compiti dell'Assemblea generale ordinaria	4
Art. 8	Comitato	5
Art. 9	Compiti del Comitato	5
Art. 10	Composizione e compiti della Direzione	6
Art. 11	Gruppo di accompagnamento	7
Art. 12	Organo di controllo	7
Art. 13	Licenziatario	7
Art. 14	Revisione degli Statuti	7
Art. 15	Scioglimento dell'associazione	7
Art. 16	Legge applicabile	8
Art. 17	Entrata in vigore	8

Art. 1 Nome e sede legale

¹ Con il nome di Minergie esiste un'associazione politicamente e confessionalmente indipendente ai sensi degli artt. 60 e segg. CC.

² La sede legale di Minergie si trova presso la sede del segretariato generale.

Art. 2 Scopo, compiti

¹ Lo scopo di Minergie è:

- a) promuovere l'utilizzo razionale dell'energia e l'impiego di energie rinnovabili come contributo alla protezione dell'ambiente e del clima, migliorando al contempo la qualità della vita e la competitività.
- b) ridurre il consumo di energie non rinnovabili a un livello compatibile con l'ambiente, misurato rispetto ai requisiti di risorse e impatto climatico.

² Minergie adempie a questo scopo in particolare con le seguenti attività:

- a) sviluppo di standard in stretta collaborazione con i Cantoni, la Confederazione e l'economia, nonché con organizzazioni specializzate nazionali e internazionali;
- b) creazione di regolamenti di qualità e licenze standard;
- c) ulteriore sviluppo, diffusione, gestione e monitoraggio dell'utilizzo e della protezione del marchio MINERGIE®;
- d) tutelare gli interessi, come anche consigliare e informare Membri e Partner Specializzati.

Art. 3 Adesione, ammissione, dimissioni, esclusione

Art. 3.1 Principi

¹ Chiunque sia interessato al raggiungimento dello scopo dell'associazione può diventare membro di Minergie. Le persone fisiche sono ammesse quali membri individuali e le persone giuridiche, le istituzioni, gli uffici specializzati e gli enti pubblici quali membri collettivi.

² La decisione finale sull'ammissione spetta al Comitato, in caso di rifiuto non vi è un obbligo di motivazione.

³ Le dimissioni possono avvenire alla fine dell'anno solare dopo l'adempimento di tutti gli obblighi. La Direzione dell'associazione deve essere informata per iscritto con tre mesi di anticipo.

⁴ I membri che non pagano puntualmente la quota associativa possono essere esclusi dall'associazione con effetto immediato e senza ulteriori motivazioni.

⁵ I membri che danneggiano la reputazione di Minergie o che ostacolano l'associazione nell'adempimento dei suoi compiti possono essere esclusi previa decisione del Comitato.

⁶ I membri possono presentare ricorso all'Assemblea generale contro la loro espulsione. Per annullare un'espulsione decisa dalla Direzione o dal Comitato nell'ambito della procedura di ricorso è necessaria la maggioranza dei 2/3 dei voti espressi. La decisione finale spetta all'Assemblea generale.

⁷ I membri dimissionari o espulsi non hanno alcun diritto al patrimonio dell'associazione o al rimborso dei contributi versati o di altre prestazioni.

⁸ I diritti dei membri e le altre disposizioni sono contenute nel «Regolamento per i Membri e i Partner Specializzati Minergie».

Art. 3.2 Organizzazioni affiliate

Minergie può costituire o approvare la costituzione di organizzazioni affiliate centralizzate o decentralizzate dell'associazione all'estero. Il controllo su queste organizzazioni affiliate è garantito da corrispondenti accordi di utilizzo del marchio e, se necessario, da ulteriori partecipazioni azionarie. Le organizzazioni affiliate devono essere obbligate, tra l'altro, a perseguire gli stessi obiettivi dell'Associazione Minergie e a mantenere e promuovere la buona reputazione del marchio MINERGIE® all'estero. Ogni organizzazione affiliata ha il diritto di partecipare all'Assemblea generale di Minergie con un osservatore e può presentare richieste al Comitato all'attenzione dell'Assemblea generale.

Art. 4 Risorse finanziarie

¹ Minergie si finanzia principalmente con le quote associative, i contributi di terzi, in particolare della Confederazione e dei Cantoni, i proventi della gestione del marchio, i progetti propri e le donazioni. L'importo delle quote associative è stabilito dall'Assemblea generale. Le quote associative applicabili sono riportate nell'allegato, che costituisce parte integrante dei presenti Statuti.

² L'Associazione Minergie non è orientata al profitto, per cui l'esercizio deve essere autosufficiente. Tutte le entrate vengono reinvestite in progetti in linea con lo scopo dell'associazione. I membri non ricevono alcun beneficio economico dalle attività dell'associazione.

³ Solo il patrimonio dell'associazione risponde dei debiti di Minergie. È esclusa qualsiasi ulteriore responsabilità dei membri per i debiti di Minergie.

⁴ L'esercizio finanziario corrisponde all'anno solare.

Art. 5 Organizzazione

Gli organi dell'associazione sono

- a) L'Assemblea generale
- b) Il Comitato
- c) La Direzione

- d) Il Gruppo di accompagnamento
- e) L'Organo di controllo

Art. 6 Assemblea generale

¹ L'Assemblea generale ordinaria si svolge una volta all'anno. Le assemblee generali straordinarie sono convocate su richiesta di 1/5 dei membri o del Comitato.

² L'Assemblea generale deve essere convocata dal Comitato per iscritto almeno quattro settimane prima della data dell'assemblea, con comunicazione degli argomenti da trattare. Non è possibile deliberare su argomenti che non siano stati annunciati nella convocazione, ad eccezione della convocazione di un'ulteriore Assemblea generale.

³ L'Assemblea generale è presieduta dalla o dal Presidente o dalla sua o dal suo rappresentante. Le votazioni e le elezioni si svolgono per alzata di mano. Fatti salvi gli articoli 14 e 15, si applica la maggioranza semplice (maggioranza dei membri presenti e aventi diritto di voto). In caso di parità di voti, prevale il voto della o del Presidente. Su richiesta di almeno 1/3 degli aventi diritto al voto, si può procedere anche con voto segreto.

⁴ In casi straordinari, le decisioni dell'Assemblea generale possono essere approvate anche per via circolare (voto per corrispondenza). Ciò richiede che almeno 1/5 dei membri non richieda la convocazione di un'Assemblea generale straordinaria. Le decisioni per via circolare devono essere messe a verbale.

Art. 7 Compiti dell'Assemblea generale ordinaria

I compiti dell'Assemblea generale sono:

1. Approvazione del rapporto annuale, del bilancio annuale, della relazione dei revisori e del budget;
2. Scarico degli organi responsabili;
3. Determinazione delle quote associative per l'anno successivo;
4. Approvazione del rimborso spese per il Comitato;
5. Elezione e revoca della o del Presidente, e degli altri membri del Comitato ai sensi dell'art. 8, cpv. 1, nonché l'Organo di controllo;
6. Votazione sulle richieste dei membri e del Comitato;
7. Esclusione dei membri in caso di ricorso;
8. Revisione degli Statuti;
9. Scioglimento dell'associazione.

Art. 8 Comitato

¹ Il Comitato è composto da un minimo di 7 a un massimo di 13 membri. In particolare, almeno:

- un membro dell'EnDK in qualità di Presidente;
- almeno due rappresentanti dell'economia o di organizzazioni specializzate, a seconda delle attività dell'associazione;
- due membri nominati dalla conferenza dei servizi cantonali dell'energia;
- due rappresentanti della Svizzera romanda o della Svizzera italiana.

² Per salvaguardare gli interessi dei precedenti titolari del marchio, Zurigo e Berna, entrambi i Cantoni devono essere rappresentati dalla direttrice o dal direttore dell'energia o da una o un rappresentante dei rispettivi uffici dell'energia.

³ La direttrice/il direttore partecipa alle riunioni del Comitato con funzioni consultive. Il Comitato può convocare altri membri della Direzione.

⁴ Il Comitato può comprendere al massimo tre osservatrici o osservatori permanenti, uno dei quali può essere nominato dall'Ufficio federale dell'energia (UFE).

⁵ Ad eccezione della o del Presidente, il Comitato si costituisce autonomamente.

⁶ Il mandato è di quattro anni. La rielezione è possibile. L'attività è volontaria. Per coprire le spese, i membri del Comitato ricevono un rimborso spese forfettario, che deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea generale.

⁷ Il Comitato è valido se la metà dei suoi membri è presente e/o vota per iscritto. Se non diversamente specificato, le sue decisioni sono prese a maggioranza semplice (maggioranza dei membri del Comitato presenti). In caso di parità di voti, prevale il voto della o del Presidente.

Art. 9 Compiti del Comitato

¹ Il Comitato rappresenta l'Associazione Minergie all'esterno. È responsabile della gestione strategica dell'associazione. Ha i seguenti compiti:

1. approvazione della strategia dell'associazione e della struttura organizzativa necessaria per implementare la strategia dell'associazione;
2. convocazione e preparazione dell'Assemblea generale;
3. esecuzione delle decisioni assembleari;
4. consultazione e approvazione del bilancio e dei conti all'attenzione dell'Assemblea generale;
5. emanazione dei regolamenti aziendali;
6. nomina di una direttrice / un direttore;
7. approvazione del mansionario della Direzione;
8. supervisione delle attività delle Direzione;
9. approvazione del regolamento per la gestione generale e l'utilizzo del marchio MINERGIE®;
10. decisioni sull'ammissione e sull'esclusione dei membri;

11. designazione delle persone autorizzate a firmare;
12. conclusione dei contratti strategicamente rilevanti e dei contratti al di fuori dell'ambito di competenza della Direzione;

² Nel caso in cui il Comitato delega i compiti ad esso assegnati alla Direzione o a terzi esterni, è pienamente responsabile della supervisione delle loro attività.

Art. 10 Composizione e compiti della Direzione

¹ La Direzione è composta dalla direttrice / dal direttore e da altri membri. La direttrice / il direttore stabilisce i membri della Direzione e le loro competenze.

² La Direzione è responsabile dell'adempimento dei seguenti compiti:

- a) gestione operativa dell'associazione nel quadro della strategia della stessa e della struttura organizzativa definita dal Comitato;
- b) messa in funzione e supervisione dei Centri di certificazione Minergie;
- c) convocare e preparare le riunioni del Comitato secondo le istruzioni della Presidenza;
- d) esecuzione delle decisioni del Comitato;
- e) gestire l'intera amministrazione dell'associazione;
- f) definire i compiti delle unità organizzative e dei dipendenti che vi fanno capo;
- g) preparare proposte per il Comitato in merito alla strategia dell'associazione, alla struttura organizzativa, al rapporto annuale, al bilancio preventivo e al conto consuntivo;
- h) assegnazione di mandati nell'ambito del budget;
- i) elaborazione del regolamento per la gestione generale e l'utilizzo del marchio MINERGIE® e del regolamento per i singoli settori di mercato, comprese le tariffe e i contributi relativi alle destinazioni d'uso del marchio MINERGIE®, da approvare da parte del Comitato;
- j) stipulare ed eseguire i contratti necessari nella propria area di competenza. La stipula di contratti di rilevanza strategica o che esulano dalle competenze della Direzione è riservata al Comitato;
- k) adempiere a tutti gli altri compiti nell'ambito dell'associazione che non sono riservati all'Assemblea generale o al Comitato o che gli sono stati delegati dal Comitato.

³ La Direzione decide le spese in base al budget, ma fino a un massimo di 100'000 franchi svizzeri.

⁴ Nella misura in cui la Direzione delega a terzi i compiti ad essa assegnati, è pienamente responsabile della supervisione delle loro attività. La delega permanente di intere aree di responsabilità a terzi deve essere preventivamente autorizzata dal Comitato.

Art. 11 Gruppo di accompagnamento

¹ Il Gruppo di accompagnamento è composto da un massimo di dodici membri con diritto di voto. Le conferenze regionali dell'EnFK inviano ciascuna due delegati. Altri membri rappresentano i settori della scienza, dell'economia e delle associazioni, nonché la Confederazione.

² Il Gruppo di accompagnamento funge da organo consultivo per la Direzione e il Comitato in merito a:

- a) discussione dei nuovi requisiti degli standard Minergie;
- b) garantire la compatibilità dei requisiti legali con i cambiamenti della politica energetica;
- c) conciliazione tra le esigenze dell'economia e le scoperte scientifiche.

Art. 12 Organo di controllo

L'Organo di controllo è composto da due revisori che non devono essere necessariamente membri dell'Associazione Minergie. L'Organo di controllo verifica annualmente contabilità e patrimonio, e presenta una relazione scritta al Comitato all'attenzione dell'Assemblea generale.

Art. 13 Licenziatario

I Cantoni e il Principato del Liechtenstein possono assumere in qualsiasi momento la gestione del marchio MINERGIE® per il settore del mercato delle costruzioni sul loro territorio in qualità di licenziatari, in particolare attraverso i loro uffici dell'energia. Se non si avvalgono di questa possibilità, la Direzione di Minergie è responsabile.

Art. 14 Revisione degli Statuti

¹ Gli Statuti possono essere modificati del tutto o in parte in qualsiasi momento. A tal fine è necessaria la maggioranza dei 3/4 dei membri presenti all'Assemblea generale con diritto di voto.

² La modifica o la cancellazione dell'art. 2, dell'art. 15, cpv. 2, ultima frase, e delle disposizioni di cui all'art. 8, cpv. 1 e 2, relative alla rappresentanza dei Cantoni, richiede inoltre l'approvazione dei rappresentanti dei Cantoni di Berna e Zurigo.

Art. 15 Scioglimento dell'associazione

¹ Per sciogliere l'Associazione Minergie è necessaria la maggioranza dei 3/4 dei voti espressi, con la presenza di almeno la metà dei membri. Se questo numero non viene raggiunto, viene convocata una seconda Assemblea generale, che non può aver luogo prima di cinque settimane dalla prima. Indipendentemente dal numero di membri presenti, questa seconda Assemblea generale è autorizzata a decidere lo scioglimento dell'associazione a maggioranza semplice (maggioranza dei membri presenti e aventi diritto di voto).

² In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio deve essere destinato agli scopi di cui all'art. 2. È esclusa la distribuzione del patrimonio tra i membri. Conformemente all'accordo con i precedenti proprietari del marchio, tutti i diritti relativi al marchio MINERGIE® sono trasferiti ai Cantoni di Berna e Zurigo, che ne detengono la proprietà.

Art. 16 Legge applicabile

Se non diversamente stabilito negli Statuti, si applicano le disposizioni di legge in materia, in particolare gli art. 60 e segg. CC.

Art. 17 Entrata in vigore

¹ Gli Statuti modificati entreranno in vigore immediatamente con l'approvazione da parte dell'Assemblea generale del 13 giugno 2024 a Basilea.

Il Presidente:

Consigliere di Stato Fabian Peter

7. Revisione parziale del 13 giugno 2024

In occasione della revisione parziale degli Statuti adottati dall'Assemblea generale del 13 giugno 2024 a Basilea, sono state modificate, eliminate o inserite le seguenti disposizioni: art. 3.2 soppresso; art. 11 inserito; modifiche secondo la nuova numerazione degli art. 2, 3.1, 3.2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13 e 17 e dell'appendice. La presente revisione parziale entrerà in vigore con l'approvazione da parte dell'Assemblea generale.

Il Presidente:

Consigliere di Stato Fabian Peter

Allegato Statuti dell'Associazione Minergie

Quote associative (ai sensi dell'art. 4 degli Statuti)

L'Assemblea generale del 13 giugno 2024 ha fissato le quote associative per il prossimo anno come segue:

Cantoni:	CHF 0.03.- per abitante
Membri individuali:	CHF 200.-

Aziende, istituzioni pubbliche, scuole, associazioni e club (numero di collaboratori equivalenti a tempo pieno):

Piccole imprese	(<10 collaboratori)	CHF 1'000.-
Piccole e medie imprese	(10-249 collaboratori)	CHF 2'000.-
Grandi aziende	(da 250 collaboratori)	CHF 3'000.-

Comuni (numero di abitanti):

Piccoli e medi Comuni	(fino a 10'000 abitanti)	CHF 1'000.-
Grandi Comuni	(più di 10'000 abitanti)	CHF 2'000.-